



TRIBUNALE DI VARESE

Seconda Sezione Civile e Fallimentare

Il Giudice Delegato dott.ssa Ida Carnevale,

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”

in attesa delle successive disposizioni che saranno adottate dal Presidente del Tribunale,

dispone quanto segue:

Tutti i procedimenti relativi alla materia concorsuale **fissati sino alla data del 22 marzo 2020** devono ritenersi rinviati a data successiva, con eccezione dei procedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) del medesimo d.l. n. 11/2020.

L'art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020 **non prevede**, in relazione alla materia concorsuale, alcuna espressa deroga al rinvio disposto se non all'ultimo periodo della lett. g) n. 1 con riferimento a tutti i procedimenti “*(...) la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*”. Devono, pertanto, ritenersi sin d'ora esclusi dall'ambito di applicazione della norma, e quindi destinati a essere regolarmente trattati alle udienze già indicate, i procedimenti fissati avanti al Tribunale ai sensi degli artt. 162, comma 2, 169 *bis* e 173 l.fall.

Questo giudice delegato, per maggior chiarezza, provvederà in ogni caso ad adottare per ciascun procedimento oggetto di trattazione un espresso provvedimento.

Questo giudice è comunque in grado di trattare ed evadere qualunque istanza dovesse pervenire sulla piattaforma PCT come peraltro già avviene per la quasi totalità dei provvedimenti adottati, senza necessità per il professionista di recarsi presso Tribunale e comunque di avere contatti con il personale di cancelleria.

Il mandato di pagamento, unico atto che richiedeva sino ad oggi il deposito in formato “cartaceo”, potrà ugualmente essere inviato su piattaforma telematica e verrà, previa firma del giudice delegato, trasmesso nuovamente al curatore da parte della cancelleria con le medesime modalità.

Ogni genere di richiesta al giudice delegato dovrà essere effettuata con modalità telematiche tramite PCT, telefoniche ovvero a mezzo e-mail (ida.carnevale@giustizia.it). Solo nel caso in cui **dovesse ritenersi assolutamente indifferibile l'interlocuzione personale con il giudice**, a causa della ridotta operatività degli uffici sarà opportuno richiedere la fissazione del colloquio al giudice delegato, facendo ricorso alle medesime modalità sopra indicate; in tal modo sarà possibile scadenzare l'appuntamento nel rispetto delle direttive del Ministero della Salute.

Il decreto prevede, allo stato, la sospensione sino al 22 marzo 2020 di tutti i termini processuali e quindi anche con riferimento agli incombenti demandati ai Curatori /Commissari; deposito di stato passivo, deposito relazioni *ex art. 33 l.fall.*, deposito programma di liquidazione ecc...

Rispetto ai termini previsti per il deposito della proposta e del piano concordatario, **nel solo caso** in cui nel procedimento risulti depositata istanza di fallimento **i termini processuali per il deposito di proposta e piano non potranno ritenersi sospesi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g) d.l. n. 11/2020**. Viceversa, in assenza di procedura prefallimentare pendente, i medesimi termini devono intendersi sospesi sulla scorta dell'art. 1 comma 2. In ogni caso **non possono ritenersi sospesi** i termini per il deposito delle relazioni finanziarie periodiche ai sensi dell'art. 161, comma VIII, l.fall.. Si invitano i Commissari a rappresentare alle parti interessate le presenti disposizione.

ritenuto altresì

avuto riguardo alla *ratio* della predetta normativa, che le disposizioni di cui al d.l. n. 11/2020 trovino applicazione anche rispetto alle **procedure di vendita competitiva** di cui all'art. 107 l.fall.

dispone

sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo 2020 e il 22 marzo 2020, mandando al Curatore / Commissario / Liquidatore Giudiziale ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita sospesa dal G.D. in ottemperanza al decreto legge 8 marzo 2020, n. 11”;

il Curatore / Liquidatore Giudiziale / Professionista Delegato / gestore se incaricato delle vendite dovrà conseguentemente rifiutare il deposito di qualunque offerta che dovesse pervenire;

ugualmente non potranno essere celebrati gli esperimenti di vendita fissati per il giorno 23 marzo 2020 in quanto la sospensione dei termini preclude, di fatto, la possibilità di depositare offerte tempestive. Eventuali offerte non potranno pertanto essere accettate;

nel caso in cui vi siano buste già depositate con riferimento a esperimenti di vendita fissati sino al 23 marzo 2020, il Curatore / Liquidatore Giudiziale / Professionista Delegato inviterà la parte interessata a procedere al ritiro dell'offerta, con restituzione della documentazione e degli assegni depositati; la restituzione dovrà avvenire con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica, adottando le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata;

per gli esperimenti di vendita fissati per il giorno 24 marzo 2020 e per i giorni successivi, in attesa di nuove disposizioni, le buste potranno essere regolarmente presentate e accettate fino al giorno precedente;

gli esperimenti di vendita che non verranno celebrati dovranno necessariamente essere oggetto di nuova fissazione **in data successiva al 31 maggio 2020**, al medesimo prezzo e con il rispetto dei termini necessari per l'espletamento delle pubblicità, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del giudice;

in relazione alle procedure nella quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino all'emanazione di nuove disposizioni;

sono **sospesi**, sino all'emanazione di nuove disposizioni, gli **accessi** per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione;

è sospesa, sino all'emanazione di nuove disposizioni, l'attuazione degli **ordini di liberazione** a eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata l'aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico – sanitarie imposte dalle autorità competenti;

i termini per il **versamento del saldo prezzo** dei beni già oggetto di aggiudicazione devono ritenersi sospesi per il periodo dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020, riprendendo a decorrere successivamente a tale data.

Si comunichi a cura della cancelleria ai Curatori, Commissari e Liquidatori Giudiziali.

Varese, 9 marzo 2020

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ida Carnevale